

avviso che ho avuto l'onore di esporre. Ma, se la legge prevede il termine entro il quale la ritrattazione nella soggetta materia debb'essere proposta, non è vero che siasi lasciato un indeterminato. E poi la ritrattazione è conceduta del pari all'agente del Pubblico Ministero ed al contabile; sicchè hanno uguali diritti. Nè il signor Castellano col suo principio vorrebbe che al Pubblico Ministero fosse vietato far ritrattare il giudicato erroneo solo sotto le condizioni della ritrattazione per diritto comune. Non è quindi consistente quell'assurdo, come l'onorevole Castellano avrebbe asserito; io non avrei mai sognato di dire che la ritrattazione avesse ad essere ammessa sempre (comunque moralmente la si dovrebbe per altro). Io attaccava le condizioni per la ritrattazione in materia di conti, e non che la si dovesse indeterminatamente ammettere.

Dunque non è vero che il mio argomento menasse alle conseguenze cui l'onorevole Castellano voleva spingerlo, esaminandolo. È per ciò ch'io insisto a pregare la Camera ed il Ministero a stare alla proposta, senza ammettere l'emendamento Castellano.

NISCO. Io precisamente volevo osservare, di contro a quello che ha detto l'onorevole Castellano, ciò che è stato già osservato dall'onorevole Minervini.

La legge, col determinare il tempo in cui si decade dal diritto di domandare la ritrattazione, viene a stabilire il termine in cui non c'è più luogo a lite.

Io non ammetto la distinzione fatta dall'onorevole Castellano intorno a' diritti che riguardano gli individui e quelli che possono riguardare lo Stato. Lo Stato e gli individui, dai quali questa sintesi famosa si compone, hanno gli stessi diritti, per forma che non si deve procedere con maggior rigore quando si tratta di assicurare i diritti che ad esso si appartengono. Laonde, essendo stato stabilito che trascorso il termine di 50 anni non vi è più diritto a giudizio per ritrattazione, si è implicitamente stabilito il tempo che chiude l'adito ad ogni lite.

Ma se prima di questo tempo fosse stato rinvenuto il documento da cui si rileva che il conto fatto non è giusto, per essere stata nel conto omessa una partita, è debito dello Stato, come di ogni individuo, di non arricchirsi con l'altrui, e quindi si debbe dar luogo a giudizio di ritrattazione per nuovi documenti rinvenuti. Bisogna moralizzare la società con l'esempio ed uscire dal sistema dei privilegi e prerogative per parte dello Stato.

PRESIDENTE. L'emendamento del signor Castellano è proposto in questi termini:

« Se dopo pronunciata la sentenza si siano rinvenuti nuovi documenti decisivi o la cui non presentazione anteriore non sia imputabile a chi li presenta. »

Il signor ministro accetta?

BASTOGI, ministro per le finanze. Io divido l'opinione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento testè letto, del signor Castellano.

(Non è approvato.)

Resta dunque l'articolo 43 coll'alinea proposto dal Ministero, cioè all'articolo della Commissione si aggiunge anche l'ultimo alinea del progetto ministeriale, così concepito:

« Il giudizio di ritrattazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero. »

(La Camera approva.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 47. Le decisioni della Corte saranno trasmesse, a

cura del Pubblico Ministero, al ministro dal quale dipende l'agente, affinché ne sia ordinata l'esecuzione.

« Art. 48. Spetterà ai magistrati civili l'esame e il giudizio delle opposizioni agli atti di esecuzione coattiva della decisione della Corte.

« Spetterà alla Corte l'esame e il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni.

« Art. 49. La Corte dei conti, sentito il Pubblico Ministero, delibererà sulle dimande degli agenti dell'amministrazione per riduzione, trasporto o cancellazione di cauzioni e di ipoteche.

« **CAPITOLO VI. Dell'esame dei conti dei ministri.** — Articolo 50. Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine d'ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che sieno presentati all'approvazione delle Camere, saranno dal ministro delle finanze trasmessi alla Corte dei conti.

« Art. 51. La Corte verifica i conti.

« Essa riscontra il conto di ciascun ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti; pone a riscontro i risultamenti, tanto per le entrate, quanto per le spese, colle leggi del bilancio; verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti speciali di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

« Verifica, quando lo reputi necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

« Art. 52. La Corte trasmetterà al ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione. Vi unirà una relazione, la quale sarà presentata al Parlamento col progetto di legge per l'approvazione dei conti e per l'assesto definitivo del bilancio.

« Art. 53. Nella relazione la Corte non tralascierà di esporre

a) Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il visto ad alcuni mandati e ad altri atti o decreti.

b) Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo e finanziario;

c) Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro. »

VARESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VARESE. Questa parola riserva riguarda il secondo alinea degli articoli 20 e 24, ed ha tratto ai casi in cui la Corte dei conti non è soddisfatta delle spiegazioni avute dai signori ministri.

Io desidererei sapere dal signor ministro per le finanze qual portata abbia questa parola riserva, cioè se sia lettera morta, una semplice formalità, oppure se vi sieno casi in cui possa essere invocata.

MACCHI, relatore. La legge ha previsto il caso. Per lasciare alla Corte dei conti la più completa indipendenza volle che ogni mandato di pagamento abbia il suo visto. Però, affine di lasciare che il ministro, il quale ha la responsabilità, possa dar passo ai pubblici affari anche quando la Corte dei conti non è dello stesso parere, la legge ha disposto che, udito il Consiglio dei ministri, si possa fare eseguire il mandato anche senza il consenso della Corte. Nel qual caso la Corte deve apporre il visto sotto riserva. Ma nella legge si stabilisce altresì che al fine d'ogni anno la Corte faccia un rapporto, nel quale esponga le ragioni della sua riserva. Questo rapporto deve essere presentato al Parlamento, ed allora il Parlamento decide se ha ragione la Corte d'aver apposta la riserva, od